

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 126 DEL 19.05.2009

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione tra il Comune di Zevio e l'Associazione sportiva Dilettantistica Bosco per la gestione delle aree verdi site in frazione Campagnola di Zevio all'interno del Piano di Lottizzazione "Manzoni" di proprietà comunale ed erogazione contributo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a seguito della cessione gratuita di alcune aree destinate a verde attrezzato e standards secondari all'interno del Piano di Lottizzazione "Manzoni" in Frazione Campagnola di Zevio (VR), perfezionata con atto del Notaio Sarullo in data 21.06.2007, Rep. n. 8378, sono pervenute nella disponibilità dell'Amministrazione le seguenti superfici:

- area posta a ovest limitrofa al canale, distinta al Catasto del Comune di Zevio al Foglio 41, mappali n. 836, 837 e 844 per una superficie di mq. 3.530,
- area posta all'interno della lottizzazione, distinta al Catasto del Comune di Zevio al Foglio 41, mappali n. 863 e 872 per una superficie di mq. 1.768,

di cui quella identificata al mappale n. 837 risulta destinata a verde attrezzato, mentre le restanti sono destinate a verde;

ATTESO che le aree cedute sopra citate, inserite nel contesto residenziale, necessitano, oltre che di interventi di manutenzione puntuale e periodica, anche di un'azione di controllo e vigilanza, al fine di scoraggiare fenomeni di abbandono di rifiuti e comunque di un uso improprio delle stesse;

CONSIDERATO che queste attività, ancorché di competenza dell'Ente comunale, trovano difficile attuazione, a causa sia della vasta estensione del territorio comunale che della carenza di personale esterno;

CONSIDERATO che l'Ente comunale, già da diversi anni, ricorre a ditte esterne per la manutenzione del verde pubblico, anche tramite accordi con Gruppi ed Associazioni collegati con il territorio, ritenendo che il coinvolgimento dei cittadini interessati sia di primaria importanza nella gestione del patrimonio pubblico e che la collaborazione con gli stessi possa garantire una migliore e più proficua conservazione del bene comune;

VISTA la richiesta, inoltrata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco, con sede in Bosco di Zevio (VR), Via Chiesa n. 16, pervenuta in data 17.10.2007, Prot. n. 21213, con la quale chiede di potersi occupare delle aree sopra citate;

VISTA la successiva nota integrativa pervenuta in data 04.02.2008, Prot. n. 2575, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco domanda di poter gestire le aree suddividendole in tre comparti distinti:

- l'area attrezzata con panchine e giochi destinata a giardino pubblico;
- l'area a verde pubblico recintata con possibilità di destinazione ad area di passeggio per cani;
- l'area verde secondaria adibita a prato;

PRESO ATTO che per la sola gestione (sfalcio dell'erba), di un'area verde pari a circa mq. 5.300, sulla base degli elementi desumibili da altre aree analoghe, l'Ente dovrebbe sostenere un costo annuo pari a circa € 2.400,00 (IVA compresa), corrispondente a circa 8 sfalci all'anno;

DATO ATTO che l'Associazione incaricata avrà in uso le aree in parola e, oltre ad attuare la manutenzione del verde, svolgerà attività di controllo e gestione della stessa, avendo la possibilità di determinare autonomamente modalità e tempi di utilizzo, sempre comunque nella logica della gratuità e della massima possibilità di accesso e fruibilità da parte dei cittadini residenti;

VISTO lo schema di contratto per l'affidamento in convenzione della gestione delle aree verdi site all'interno del Piano di Lottizzazione "Manzoni" in Frazione Campagnola di Zevio di proprietà comunale, che si compone di n. 13 articoli e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante formale e sostanziale;

RITENUTO di riconoscere all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco un contributo annuo di €1.000,00, per la durata di anni 3 (tre), per la gestione delle aree sopra indicate, tenuto conto che verranno date in custodia per l'ordinaria manutenzione, le attrezzature ludiche già installate e che resteranno a carico dell'Ente l'erogazione dell'acqua e le utenze elettriche;

STABILITO che l'erogazione del contributo, avvenga entro il 31 dicembre di ciascun anno dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute nel corso dell'anno stesso;

VISTO l'art. 6 del D.L. n. 65/1989 convertito nella legge 155/1989;

PRESO atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI AFFIDARE, mediante concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco, con sede in Bosco di Zevio (VR), Via Chiesa n. 16, nella persona del Presidente pro-tempore Sig. Campedelli Alberto, la gestione delle aree destinate a verde attrezzato e standards secondari all'interno del Piano di Lottizzazione "Manzoni" in Frazione Campagnola di Zevio (VR), così come identificate nelle premesse, di proprietà del Comune di Zevio, comprese le attrezzature in esso esistenti, secondo le modalità e le clausole di cui all'allegato schema di convenzione che si compone di n. 13 articoli costituente parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici – Ecologia provvederà alla firma della convenzione e che, le spese inerenti e conseguenti alla stessa, nessuna esclusa, sono a carico dell'Associazione.
3. DI ASSEGNARE un contributo annuo pari ad € 1.000,00 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco, come previsto dall'Art. 6 della convenzione dando atto che il Funzionario Dirigente dell'Unità Organizzativa Lavori Pubblici - Ecologia provvederà con apposita determinazione ad impegnare la spesa relativa che, per l'anno in corso 2009, sarà imputata al Capitolo di P.E.G. n. 3048, denominato "Trasferimenti ad altri soggetti – Parchi e serv. tutela amb. verde", dove esiste idonea disponibilità, mentre, per gli esercizi 2010 e 2011, la spesa sarà impegnata al medesimo intervento del bilancio pluriennale 2009/2011, ai sensi del co. 6 dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
4. DI DISPORRE che l'erogazione del contributo, avvenga entro il 31 dicembre di ciascun anno dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute nel corso dell'anno stesso;

5. DI DARE ATTO che la spesa per l'anno 2009 rientra nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 6 del D. L. 65/89 convertito in legge 155/1989.
6. DI DARE ATTO che copia del presente provvedimento sarà trasmessa all'ufficio segreteria, per gli adempimenti di competenza.
7. DI PROVVEDERE alla comunicazione in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco con sede in Bosco di Zevio (VR), in Via Chiesa n. 16 - codice fiscale e partita I.V.A. _____

Tra il Comune di Zevio e l'Associazione, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Il Comune di Zevio affida in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco, dalla data di stipulazione della presente convenzione e fino al 31.12.2011 la gestione delle aree destinate a verde attrezzato e standards secondari all'interno del Piano di Lottizzazione "Manzoni" in Frazione Campagnola di Zevio (VR). L'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco si impegna alla gestione e manutenzione ordinaria del bene immobile sopra indicato secondo le modalità della convenzione e in particolare dell'art. 3.-----

Art. 2 - Il Comune di Zevio si riserva la facoltà di revocare la presente concessione, per motivi di interesse pubblico sopravvenuto, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno tre mesi prima e assicurando la conclusione dell'esercizio dell'attività e dei programmi assunti per l'esercizio in corso. -----

Art. 3 - L'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco assume la gestione completa, comprendente l'irrigazione e la rasatura del manto erboso, nonché l'onere della manutenzione ordinaria delle strutture esistenti e delle eventuali migliorie. Qualsiasi ulteriore miglioria e modifica, non prevista nella presente convenzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.-----

Art. 4 - La concessionaria si obbliga a mantenere per tutta la durata della concessione le attrezzature, esistenti alla data della stipula del presente atto, in perfetta efficienza. Sono pure a carico della concessionaria gli adempimenti prescritti dalle norme di sicurezza per i lavoratori previste per il settore.-----

Art. 5 - Per la gestione di particolari attività che comportino autorizzazioni, concessioni, nulla osta, collaudi o licenze da parte di Enti e/o organi dovrà provvedere di volta in volta la concessionaria.-----

Art. 6 - L'Amministrazione Comunale, in relazione all'entità dell'attività che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Bosco deve attuare, concederà un contributo pari ad €1.000,00 annui, per la durata di anni 3 (tre). L'erogazione di tale contributo, avverrà entro il 31 dicembre di ciascun anno dietro presentazione di rendicontazione delle spese sostenute nel corso dell'anno stesso;

Art. 7 - In caso di accertata violazione della concessionaria alle norme o parte di esse contenute nella presente convenzione l'Amministrazione Comunale può disporre la revoca della concessione, da comunicarsi alla concessionaria mediante lettere raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno due mesi. Anche in questo caso si applicano le disposizioni previste dall'art. 2. -----

Art. 8 - La concessionaria si impegna e si obbliga, per la durata della presente concessione, a non cedere, affittare a terzi, in tutto o in parte, o a subappaltare la gestione del presente servizio.-----

Art. 9 - Per la presente concessione non viene stabilito alcun deposito cauzionale.-----

Art. 10 - Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni a terzi o a cose comunque causati e connessi all'esercizio della presente concessione.-----

Il concessionario, provvederà a sua cura e spesa a contrarre idonea assicurazione, per quanto riguarda l'esercizio dell'attività nel tempo dato in concessione. -----

Art. 11 - L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la possibilità di far controllare o sorvegliare, in qualsiasi momento, i beni mobili, gli immobili e la gestione degli stessi a mezzo di propri funzionari incaricati.-----

Art. 12 – Ai fini dell'imposta di registro le parti dichiarano che il valore della presente concessione è di €1,00= (uno/00) annue simboliche.-----

Art. 13 - Tutte le spese relative alla stipulazione del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del Comune.-----

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.-----

Letto, confermato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI ZEVIO: Il Dirigente dell'U.O. Lavori Pubblici – Ecologia –
dott. Arch. Beltrame Pierina

p. L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOSCO: Il Presidente
pro tempore – Sig. Campedelli Alberto

VISTO: Si autorizza per l'iscrizione al repertorio.

IL SEGRETARIO GENERALE: Dr. Francesco Corsaro